

**ACCORDO DELLE PARTI ISTITUTIVE SULLA CONFLUENZA DEL FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE
SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO NEL FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO
ZURIGO**

Il giorno 5 marzo 2024, In Milano, Via Benigno Crespi n. 23, sono intervenute

- Le Società del Gruppo Zurich in Italia (Zurich Investments Life S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd e Zurich Insurance Europe AG), nella loro qualità di Parte istitutiva datoriale del Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo e del Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo
- Le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali del Gruppo FISAC CIGIL, FIRST CISL, UILCA, FNA, SNFIA, nella loro qualità di Parte istitutiva in rappresentanza dei lavoratori del Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo

Congiuntamente definite "Parti" o "Parti istitutive"

PREMESSO CHE

1. Ai fini della realizzazione della previdenza complementare dei lavoratori all'interno del Gruppo (perimetro Italia) sono stati istituiti i seguenti fondi pensione preesistenti:

- **Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo** (di seguito, per brevità, "FONDIP" - già "Cassa Aziendale di Previdenza e di Assistenza dei dipendenti delle Compagnie del Gruppo Zurigo"), Cod. Fisc. 97073460152, rivolto al personale Dipendente ed ai Funzionari, istituito con Accordo del 30 novembre 1988, in attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del 29.10.1987 e del Contratto integrativo aziendale (C.I.A.) del 27.10.1988 e ss.mm.ii. (di seguito "fonti istitutive").

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è in regime di contribuzione definita ed è iscritto alla Sezione I dell'Albo COVIP con il n. 1089;

- **Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo** (di seguito, per brevità, "FONDIR" - già "Cassa di Previdenza dei Dirigenti delle Compagnie del Gruppo Zurigo"), rivolto al personale Dirigente, costituito in attuazione del C.C.N.L. dei Dirigenti delle Imprese di Assicurazione del 25.05.1979 e dell'Accordo Aziendale del 30.5.1985 e ss.mm.ii. (di seguito "fonti istitutive").

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è in regime di contribuzione definita ed è iscritto alla Sezione I dell'Albo COVIP con il n. 1110;

I suddetti fondi pensione, nel prosieguo vengono definiti congiuntamente "Fondi".

Le caratteristiche dei Fondi sono riportate nell'ALLEGATO 1.

2. Entrambi i Fondi sono strutturati in una gestione monocomparto, di tipo assicurativo attraverso la sottoscrizione di contratti di ramo I. Il comparto è di tipo garantito ed è destinato ad accogliere anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;

56
RT
Fc
log
E
GB
1
1

3. Per entrambe le suddette forme pensionistiche complementari, in conformità con le fonti istitutive, le Società del Gruppo Zurich in Italia, a titolo non oneroso e attraverso i propri uffici, svolgono il ruolo di gestore amministrativo – contabile, nonché di gestore delle risorse e delle rendite (per i montanti maturati dal 1.1.2023, sulla Gestione separata "Zurich Trend"; per i montanti precedenti a tale data, le convenzioni di entrambi i Fondi, a far data dal 1° dicembre 2022, sono in capo alla società GamaLife - Companhia de Seguros de Vida S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, la quale, per effetto del perfezionamento di un'operazione di cessione del ramo d'azienda gestisce la Gestione Separata "Zurich Style" - "GL Style" dal 1° ottobre 2023 -).

Inoltre, i Fondi presentano le stesse controparti per quanto riguarda il titolare della funzione di revisione interna, la banca custode ed il gestore del sito web.

4. Le Parti istitutive dei Fondi intendono attuare la rivisitazione e la razionalizzazione del sistema previdenziale del Gruppo Zurich in Italia rivolto ai Dipendenti, Funzionari e Dirigenti (perimetro Italia), tenuto conto dei seguenti aspetti:

- il numero contenuto degli aderenti per entrambi i Fondi, constatato che al 31/12/2022 FONDIP conta 87 Dirigenti, per un ANDP pari a 26.903.757 euro e FONDIP 1390 iscritti per un ANDP pari a 141.049.311 euro;
- la necessità di adottare politiche e soluzioni che consentano di mantenere ed assicurare adeguati livelli di protezione dell'obiettivo previdenziale, garantendo al contempo la sostenibilità della gestione operativa, una semplificazione nel tempo di quest'ultima, nonché una razionalizzazione in termini di costi a carico delle Società del Gruppo, anche derivante dal necessario adeguamento al sistema normativo di riferimento in continua evoluzione.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti istitutive con il presente Accordo intendono definire il processo di confluenza del FONDIP nel FONDIP, concordandone le principali modalità di realizzazione, enucleando i possibili impatti della stessa, definendo i profili di tutela degli aderenti e dei beneficiari, garantendo la rappresentanza dei Dirigenti negli Organi del FONDIP - anche in via meramente transitoria - e, per l'effetto, individuando le modifiche al vigente Statuto di FONDIP.

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 1 – Obiettivi, vantaggi e benefici dell'operazione

Le Parti istitutive concordano sul non modificare la denominazione Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurich intendendo con l'accezione "dipendenti" tutto il personale riconducibile al Gruppo Zurich in Italia, a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale.

Le Parti istitutive, pertanto, intendono riportare nel presente Accordo i punti salienti delle modifiche statutarie del FONDIP con l'obiettivo di:

1. ampliare la platea di riferimento dei destinatari al personale Dirigente e adattare l'assetto organizzativo e di governance;
2. definire un quadro regolativo per la gestione della fase transitoria.

Dal punto di vista dei Dirigenti e di FONDIR, l'obiettivo del presente Accordo è quello di:

1. individuare le facoltà riconosciute ai Dirigenti iscritti al FONDIR in virtù dell'operazione di confluenza al FONDIP;
2. a fronte dello "svuotamento" delle posizioni in essere presso FONDIR, regolare la cessazione della sua attività.

Per quanto concerne i vantaggi ed i benefici per gli aderenti e, in particolare per i Dirigenti oggi iscritti a FONDIR, si individuano:

- il miglioramento complessivo dell'efficienza gestionale ed amministrativa che avvantaggia gli aderenti, che potranno fruire di un servizio qualitativamente più elevato, anche in considerazione di una razionalizzazione degli adempimenti che gli Uffici di Zurich ad oggi svolgono parallelamente per i due Fondi;
- il conseguimento di economie di scala legate a un maggior potere contrattuale nei confronti dei gestori e dei fornitori di servizi.

Inoltre, la concentrazione in un'unica realtà dell'iscrizione del personale del Gruppo Zurich consentirà una semplificazione dell'assetto organizzativo ed informativo nei confronti degli aderenti, anche potenziali.

L'operazione di confluenza non comporta, per gli Iscritti ai Fondi interessati, alcun costo o onere di sorta, in quanto questi ultimi sono sostenuti integralmente dalle Società del Gruppo Zurich in Italia.

In continuità con quanto già praticato presso i Fondi coinvolti, i Datori di lavoro, proporzionalmente al numero dei rispettivi dipendenti Aderenti al Fondo, coprono tutte le spese inerenti e conseguenti all'attività ed alla gestione del Fondo (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi amministrativo-contabili, gestione delle risorse ed erogazione delle rendite, compensi per i soggetti che svolgano attività per il Fondo, applicativi, oneri bancari), compresi quelli correlati a garantire agli Amministratori la tutela per ogni responsabilità patrimoniale derivante dall'esercizio del mandato, con esclusione della responsabilità per fatto illecito. Pertanto, gli Iscritti non subiranno alcun aggravio di costo.

Art. 3 - Modalità di realizzazione dell'operazione

Per quanto concerne le modalità di realizzazione dell'operazione, le Parti concordano che le posizioni individuali in essere presso FONDIR – ferma la positiva delibera da parte dell'Assemblea dei soci di quest'ultimo – dovranno essere oggetto di trasferimento collettivo in FONDIP entro il 30 giugno 2024.

A fronte della confluenza delle posizioni individuali al FONDIP rimarranno invariate per i Dirigenti l'anzianità di previdenza complementare maturata, nonché le condizioni previste dalle convenzioni assicurative in essere presso FONDIR e i livelli di contribuzione al Fondo che continueranno ad essere regolati dal CIA, dal Regolamento Dirigenti e dal CCNL tempo per tempo vigenti. Resta inteso che le rendite in corso di erogazione, non subiranno variazioni.

La confluenza nel FONDIP avverrà mediante trasferimento, senza soluzione di continuità e senza modifica, di tutte le convenzioni assicurative in capo a FONDIP, comprese quelle chiuse a nuove adesioni e flussi contributivi, garantendo la continuità nella gestione delle posizioni individuali in essere. Si riportano di seguito le caratteristiche delle convenzioni in essere presso FONDIP:

FONDIP – Caratteristiche convenzioni di gestione delle risorse ed erogazione rendite			
	Convenzione nr. 106007 (nella quale confluiscono i premi fino al 31.12.2016)	Convenzione nr 108421 (nella quale confluiscono i premi versati dal 01.02.2016 al 31.12.2022)	Convenzione nr. C0405 (dal 1.1.2023 al 31.12.2027)
Rendimento minimo garantito annuo	4%	1,75 %	1%
Aliquota di retrocessione del rendimento finanziario	100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata "GI Style" (già Zurich Style)	100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata "GI Style" (già "Zurich Style")	100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata "Zurich Trend"

Pertanto, le suddette convenzioni si affiancheranno a quelle in essere presso FONDIP ed aventi le seguenti caratteristiche:

FONDIP – Caratteristiche convenzioni di gestione delle risorse ed erogazione rendite			
	Convenzioni nr. 107000 e nr. 106081 (rispettivamente, dal 1.1.1997 per i vecchi dipendenti e dal 1.1.1998 per i nuovi fino al 31.12.2017)	Convenzione nr. C0112 (dal 1.1.2018 al 31.12.2022)	Convenzione nr. C0404 (dal 1.1.2023 al 31.12.2027)
Rendimento minimo garantito annuo	4%	1,25 %*	1%
Aliquota di retrocessione del rendimento finanziario	98% del rendimento realizzato dalla Gestione separata "GI Style" (già Zurich Style)	100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata "GI Style" (già "Zurich Style")	100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata "Zurich Trend"

*1,75% minimo garantito per gli anni 2018 e 2019 a seguito accordo negoziale del 16.05.2018

In alternativa alla confluenza della posizione al FONDIP, ai Dirigenti è riconosciuta la possibilità di esercitare il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare; tale opzione è esercitabile – seguendo le ordinarie modalità prescritte dal FONDIP - nell'intervallo compreso tra il 1° maggio ed il 30 maggio 2024. Resta inteso che in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la contribuzione alla previdenza complementare in capo al datore di lavoro verrà mantenuta solo nel caso in cui la forma pensionistica di destinazione sia individuata dal CIA, dal Regolamento Dirigenti e dal CCNI, come fondo pensione di riferimento.

In assenza di esercizio delle opzioni sopra richiamate, le posizioni individuali verranno trasferite automaticamente a FONDIP, con applicazione delle regole da questo previste.

Qualora a seguito della copertura di qualsivoglia spesa o onere di carattere amministrativo dovessero residuare sul conto corrente di FONDIP eventuali importi non riconducibili alle posizioni individuali degli

iscritti, una volta completate le attività di liquidazione di FONDIR, gli stessi verranno versati a FONDIP per la copertura degli oneri amministrativi.

I Fondi coinvolti si impegnano a condividere le comunicazioni da rivolgere agli aderenti ed ai beneficiari di FONDIR affinché, in via preventiva e successiva all'operazione, vengano informati circa le caratteristiche dell'operazione stessa, le tutele ad essi riservati e gli eventuali effetti.

Non appena venga completato l'iter di modifica statutaria necessario ad ampliare la platea dei destinatari di FONDIP e comunque a partire dal termine suindicato per l'effettuazione del trasferimento collettivo delle posizioni individuali di FONDIR, le richieste di adesione del personale dirigente delle Aziende del Gruppo Zurich in Italia dovranno essere indirizzate, da parte dell'Ufficio del Personale di queste, al FONDIP, fornendo ai potenziali aderenti il materiale informativo di tale Fondo.

Resta inteso che le tempistiche definite nel presente articolo possono essere oggetto di rivalutazione da parte degli Organi di Amministrazione di FONDIP e di FONDIR in relazione alle esigenze da questi rilevate o di sopravvenute richieste formulate dalla Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione.

Art. 4 – Impatto dell'operazione strutture organizzative di FONDIP

4/1 Fino al rinnovo degli Organi di amministrazione e controllo in carica di FONDIP – che dovrebbe avvenire nella metà del 2026 – il Consiglio di Amministrazione di FONDIP verrà integrato transitoriamente da due Consiglieri attualmente in carica in FONDIR, rispettivamente in rappresentanza datoriale e degli aderenti; i restanti Consiglieri di FONDIR entreranno transitoriamente a far parte dell'Assemblea dei Delegati di FONDIP.

Successivamente, con il rinnovo degli Organi di FONDIP per il mandato 2026-2028, pur mantenendo il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a 6 membri, nell'ambito delle nomine datoriali, solo un dirigente potrà essere nominato Consigliere.

Le regole in essere per l'Assemblea dei delegati e per il Collegio dei sindaci di FONDIP resteranno quelle attualmente previste.

10/1 Per quanto concerne le strutture a supporto delle attività del Fondo, le stesse non sono impattate posto che l'operatività è coerente tra i due Fondi.

Art. 5 - Modificazioni dello Statuto di FONDIP

1/2 Ove le condizioni del presente Accordo vengano accettate dagli aderenti a FONDIR, si riportano in evidenza le modifiche che interesseranno lo Statuto di FONDIP e che saranno oggetto di approvazione da parte dei suoi Organi competenti.

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

PC 1. È costituito il "FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" dal 30 novembre 1988 (già "Cassa Aziendale di Previdenza e di Assistenza dei dipendenti delle Compagnie del Gruppo Zurigo"),

di seguito "Fondo", in attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del 29.10.1987 e del Contratto integrativo aziendale (C.I.A.) del 27.10.1988 e loro successive modificazioni e integrazioni (di seguito "fonti istitutive"). Con il presente Accordo, il Fondo è divenuto la forma pensionistica di riferimento del personale del Gruppo Zurich in Italia ed ha accolto le posizioni dei Dirigenti del "Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurich", per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'Accordo aziendale del 30.05.1985 e ss.mm.ii.

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.

3. Il Fondo ha sede in Milano.

4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondo.dipendenti@pec.zurich.it

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Per "Destinatari" del Fondo si intende il personale dipendente e dirigente delle Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione e delle Società del Gruppo Zurich in Italia (queste ultime definite per brevità "Datore di lavoro"), non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato per i quali trovino applicazione le Fonti Istitutive di cui all'art. 1. Sono altresì "Destinatari" i dipendenti delle Società che abbiano diritto di aderire e ne facciano richiesta al Fondo;
2. L'adesione al Fondo può essere esplicita (c.d. "adesione esplicita"), mediante la sottoscrizione del modulo di adesione, oppure tacita con il conferimento del Trattamento di fine rapporto - TFR (c.d. "adesione tacita"). Con il perfezionamento dell'adesione al Fondo, i Destinatari assumono la qualifica di "Aderenti".
3. Si definiscono "vecchi iscritti" gli Aderenti che, alla data del 28 aprile 1993, risultavano già iscritti ad una forma pensionistica complementare costituita prima del 15 novembre 1992 (c.d. "fondo pensione preesistente"); per essere considerato "vecchio iscritto" è necessario essere iscritti al Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo prima del 28 aprile 1993 oppure ivi aver trasferito la posizione maturata in un altro fondo pensione preesistente. Per converso, si considerano "nuovi iscritti" gli Aderenti che non soddisfano il predetto requisito.
4. Con il termine "Beneficiari" si intendono i soggetti, seppur non Aderenti al Fondo, che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da sei componenti, eletti tra gli Aderenti al Fondo, per metà dall'Assemblea in rappresentanza degli Aderenti stessi e per l'altra metà designati dai Datori di lavoro.

2. L'elezione dei consiglieri in rappresentanza degli Aderenti avviene con il sistema maggioritario sulla base della lista con almeno 4 candidature. Sono ammessi ad essere candidati ed eletti soltanto i soggetti individuati come Delegati. Ogni Delegato potrà esprimere 3 preferenze. I Datori di lavoro comunicano tempestivamente al Fondo e, comunque, non oltre 7 giorni dalla conclusione delle elezioni di cui al precedente alinea, i nominativi dei Consiglieri in propria rappresentanza. Nell'ambito della rappresentanza datoriale solo un Consigliere potrà essere individuato tra il personale Dirigente.

2. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Revisore.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi. L'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Aderenti avviene nella seduta di insediamento dell'Assemblea in seduta ordinaria. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di amministrazione

I riferimenti presenti nel testo statutario al Collegio dei revisori si devono intendere al Collegio dei Sindaci.

Alcuna modifica si rende necessaria al Regolamento elettorale dei Delegati di FONDIP.

Milano, 6 marzo 2024

Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali del Gruppo

Società del Gruppo Zurich in Italia

FIRST CISL
Faustini
FISAC CGIL
FNA

Maurizio
Roberto

Raffa

GB

7

UILCA

[Handwritten signature]

SNFIA

Giulio Bonagola

h1.

PC

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ALLEGATO 1 – CARATTERISTICHE DEI FONDI PENSIONE COINVOLTI

	FONDIP	FONDIR
Forma giuridica	Associazione non riconosciuta	Associazione non riconosciuta
Regime	Contribuzione definita	Contribuzione definita
Gestione delle risorse	Assicurativa – polizze di ramo I	Assicurativa – polizze di ramo I
Struttura dei comparti	Monocomparto con garanzia	Monocomparto con garanzia
Oneri di gestione del Fondo	A carico dei datori di lavoro	A carico dei datori di lavoro
Consiglio di Amministrazione	6 componenti, in paritetica rappresentanza dei datori di lavoro e degli aderenti	4 componenti, in paritetica rappresentanza dei datori di lavoro e degli aderenti
Assemblea	25 Delegati	Soci
Collegio dei sindaci e revisione legale dei conti	2 componenti effettivi e 2 supplenti, in paritetica rappresentanza dei datori di lavoro e degli aderenti	2 componenti effettivi, in paritetica rappresentanza dei datori di lavoro e degli aderenti, ed 1 supplente
Direttore Generale	Valentina Bernacchia	Marlo Zlantonì (Studio Crenca & Associati)
Funzione di Gestione del rischio	Italian Welfare S.r.l.	Studio Crenca & Associati
Funzione di Revisione interna (Gestore segnalazioni Whistleblowing)	BM&C Società Benefit S.r.l.	BM&C Società Benefit Srl
Service amministrativo - contabile	Società del Gruppo Zurich Italia	Società del Gruppo Zurich Italia
Gestore delle risorse e delle rendite	Zurich Life Insurance S.p.a. (G.S. Trend) – montanti dal 1.1.2023	Zurich Life Insurance S.p.a. (G.S. Trend) – montanti dal 1.1.2023
	Companhia de Seguros de Vida S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia (GL Style) – montanti ante 1.1.2023	Companhia de Seguros de Vida S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia (GL Style) – montanti ante 1.1.2023
Banca custode	Crédit Agricole	Crédit Agricole
Gestore sito web	Mefop S.p.A.	Mefop S.p.A.
Piattaforma Whistleblowing	MyGo S.r.l.	MyGo S.r.l.

\$

B

